



LEGA PRO

COMUNICATO N. 103/DIV – 22 GENNAIO 2025

103/363

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARA DEL 21 GENNAIO 2025

Si riporta il risultato della gara di recupero disputata il 21 Gennaio 2025

3^ GIORNATA RITORNO

GIRONE C

POTENZA BENEVENTO 3-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 21 GENNAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione della gara di recupero della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei



confronti della Società di cui alla premessa

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PINATO MARCO (BENEVENTO)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all'altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)

VISCARDI ANGELO (BENEVENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)

NOVELLA MATTIA (POTENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 22 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani